

LE DISPOSIZIONI DELLA PROCURA DI TORINO IN TEMA DI SEQUESTRO PREVENTIVO E DI CIRCOLAZIONE STRADALE, CON RIFERIMENTO AI REATI EX ARTT. 186 E 187 DEL CODICE DELLA STRADA

Direzione Studi e Ricerche ACI

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale di Torino ha emanato la circolare n. 2955/09/SP del 19 novembre 2009, con la quale ha dettato alcune disposizioni operative riguardanti: 1) il sequestro preventivo dei veicoli, in seguito alla commissione dei reati ex artt. 186 c.s. (guida in stato di ebbrezza) e 187 c.s. (guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti); 2) la dimostrazione dello stato di alterazione dovuto all'influsso degli stupefacenti e gli accertamenti conseguenti.

Di seguito, si espone una sintetica descrizione del contenuto dell'atto e delle importanti novità introdotte, in ordine alla casistica in argomento.

1. Il sequestro preventivo del veicolo

L'art. 186 c.s., che definisce il reato di guida in stato di ebbrezza, vieta l'assunzione di bevande alcoliche prima di mettersi alla conduzione di veicoli e, in caso di inosservanza, commina una sanzione pecuniaria (ammenda) il cui ammontare cresce in maniera direttamente proporzionale al tasso alcolemico rilevato nell'organismo. Le sanzioni possono essere anche detentive, secondo quanto disposto nel co.2 (lett. c) in cui si prevede l'arresto fino a sei mesi, se nel sangue viene rilevato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi.

In ciascuno dei casi previsti dal co.2 (lett. a, b, c) è sempre disposta la sospensione della patente di guida per periodi con durata direttamente proporzionale al livello del tasso alcolemico¹. Le sanzioni pecuniarie e le pene detentive previste dal co.2 sono raddoppiate quando la guida in stato di ebbrezza è causa di incidenti stradali, contemplando anche la possibilità di disporre il fermo amministrativo del veicolo. Quando sussiste la fattispecie più grave, nella quale si prevede l'arresto da tre mesi a un anno, è disposta la confisca del veicolo come sanzione accessoria e il conseguente sequestro del mezzo (art. 187 c.s., co.2, lett. c)

La guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 c.s.) prevede ugualmente una sanzione pecuniaria (da 1500 a 6000 euro) congiunta a una pena detentiva (arresto da tre mesi a un anno), con il provvedimento accessorio della sospensione della patente da sei mesi a un

¹ E' sempre disposta la revoca della patente quando il reato ex art. 186 è commesso da un conducente di autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 t, o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio

anno. Le precedenti pene si raddoppiano se dalla guida in condizioni alterate deriva un incidente stradale. Considerata la natura del sequestro preventivo come misura cautelare di sicurezza contro la reiterazione futura del reato, il veicolo potrà essere affidato in custodia al trasgressore solo se questi non abbia la recidività sullo stesso fatto.

In merito al sequestro, la legge 94/2009 ("il pacchetto sicurezza") ha introdotto nel codice di procedura penale (art. 104) una disciplina più articolata per le modalità di esecuzione, stabilendo che il provvedimento di sequestro su beni immobili o su beni mobili registrati sia comunicato agli uffici competenti per la trascrizione negli appositi registri. Pertanto, l'autorità che ha disposto il sequestro di un veicolo a motore o di un rimorchio, deve comunicare il verbale del provvedimento al competente ufficio provinciale dell'ACI, gestore del servizio PRA, che attiverà il procedimento previsto per la registrazione. Analogamente, è previsto l'obbligo di comunicare al PRA, o la mancata convalida o l'avvenuto dissequestro, affinché sia possibile aggiornare le annotazioni sul registro.

2. La prova dello stato di influenza degli stupefacenti

L'accertamento dello stato di alterazione a causa degli stupefacenti, a differenza dell'ebbrezza, presenta non pochi problemi di natura pratica e formale. In questo caso, infatti, la sola constatazione empirica degli elementi sintomatici può legittimare gli agenti accertatori a indurre il trasgressore a sottoporsi a un esame medico che non costituisce una prova sufficiente dello stato tossicologico.

Di conseguenza (art. 187 c.s., co.2), gli agenti di polizia stradale possono sottoporre il trasgressore ad accertamenti non invasivi nel rispetto dell'integrità fisica e della riservatezza personale. Se con l'accertamento può essere provato l'effetto delle sostanze stupefacenti o psicotrope, per il soggetto è obbligatorio sottoporsi ad esami medico-sanitari per il prelievo di liquidi biologici che si effettua presso strutture mediche pubbliche o anche afferenti alla Polizia di Stato.

La circolare della Procura di Torino, con il supporto della scienza medica, afferma che le analisi dei campioni di urina sono insufficienti a dimostrare lo stato di intossicazione da stupefacenti poiché le tracce rilevate non dicono con certezza se l'assunzione sia recente oppure risalga ai giorni precedenti; perciò esse potrebbero non essere contestuali all'avvenuta infrazione ex art. 187 c.s..

Maggiori garanzie in termini di attualità, come sostiene la circolare, sarebbero fornite dall'analisi del sangue che, come le urine, può essere ritenuto un liquido biologico. Pertanto, gli agenti accertatori potranno chiedere all'autorità sanitaria competente un prelievo di sangue del soggetto trasgressore, con il suo consenso esplicito o implicito, ricordando che un rifiuto immotivato costituisce reato ai sensi dell'art. 187 c.s., co.8. E' rimessa comunque alla discrezionalità dell'autorità sanitaria il valutare l'urgenza della procedura di accertamento.

